

## NOTIZIARIO N. 38 - 14 OTTOBRE 2022

### EVENTI

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>TERMINE<br/>ISCRIZIONI</b><br><br><b>14<br/>NOVEMBRE</b> | <b>Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC.</b><br><br>     | pag. 3 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### AFFARI GENERALI

- ◆ Partecipazione a una procedura d'appalto e possibile esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate. pag. 5

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Attuazione della direttiva europea 2018/851, schema decreto correttivo d.lgs. 116/2020. pag. 9
- ◆ Notificato alla commissione europea lo schema di decreto RENTRI. pag. 11

### FINANZA AGEVOLATA



- Bando ISI INAIL 2021: completata la pubblicazione della tabella temporale.** pag. 12

### FISCALE

- ◆ Opzioni cessioni bonus edilizi: aggiornati software e specifiche. pag. 13

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



- Indennità una tantum di 200 euro estesa ad altre categorie di lavoratori (art. 22 d.l. 9/8/2022 n. 115): istruzioni applicative INPS.** pag. 14
- ◆ Ricorsi al direttore e ispettorato del lavoro territorialmente competente a decidere: chiarimenti dell'INL. pag. 17
- ◆ Contratto di rete e impresa di riferimento per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità: chiarimenti dell'INL. pag. 20
- ◆ Settore edilizia: riduzione dei contributi dell'11,50 % anche nel 2022. pag. 22

# ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

## OFFERTA FORMATIVA 2022/2023

### Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC

Ravenna

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specializzazione tecnica nazionale</b> | <b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione del profilo</b>            | Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.                                                                                     |
| <b>Contenuti del percorso</b>             | Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sede di svolgimento</b>                | Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl<br>Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata e periodo di svolgimento</b>    | 800 ore di cui 240 di stage<br>Novembre 2022 – luglio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero partecipanti</b>                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attestato rilasciato</b>               | Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in <b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Destinatari e requisiti d'accesso</b>  | Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.<br>L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.<br>I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>di base, trasversali e tecnico professionali:</p> <p><b>Competenze di Base:</b> conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p><b>Competenze Tecnico-Professionali:</b> basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p><b>Competenze Trasversali:</b> capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Data iscrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Entro il 14/11/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criteri di selezione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p> |
| <b>Ente di formazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scuola capofila</b> Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Imprese:</b> Alpi Spa, Agostini Nautica Srl, A.T.E. Sas, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Aweta Sistemi SpA, C&amp;C Group Srl, Emmeci Srl, Eurocompany SPA, F.A.M. Srl, Farmo Res Srl, Minipan Srl, Phizero Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Sica Spa, S.A.I.I.E. Srl, Simmetria Sas; Surgital Spa, Teco Impianti Srl, ;</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Università</b> Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contatti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Referente: Tiziana Coppi Pieri</p> <p>Tel. 0544.280280</p> <p>E-mail: <a href="mailto:formazione@sviluppopmi.com">formazione@sviluppopmi.com</a></p> <p>Sito Web: <a href="http://www.sviluppopmi.com">www.sviluppopmi.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Riferimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Rif. PA 2022-17186/RER approvata con DGR 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**PARTECIPAZIONE A UNA PROCEDURA D'APPALTO E POSSIBILE ESCLUSIONE  
DELL'OPERATORE ECONOMICO PER GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA FISCALE  
NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 80, comma 4 <sup>(\*)</sup>, **quinto periodo** del “Codice dei contratti pubblici” (d.lgs. 18/4/2016 n. 50), come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23/12/2021 n. 238, l'accluso decreto interministeriale 28/9/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre u.s., «individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale».

**(\*) Decreto legislativo n. 50/2016**

Art. 80, comma 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. *((Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro)).* Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2022

Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate. (22A05712)

(GU n.239 del 12-10-2022)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, il quale stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

Visto il medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 80, comma 4, settimo periodo, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 che prevede che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Acquisito il parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individua i limiti e le condizioni per l'operativita' della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3

Soglia di gravita'

1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Art. 4

Violazioni non definitivamente accertate

1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, comunque, dell'operativita' della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si applicano le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorita' nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2022

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Franco

Il Ministro delle infrastrutture  
e della mobilita' sostenibili  
Giovannini

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2018/851  
SCHEMA DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 116/2020**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il testo contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006 cosiddetto Testo Unico Ambiente, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, incentivi all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, includendo materiali quali carta e legno.

Lo schema di decreto legislativo su richiamato contiene inoltre modifiche per quanto riguarda:

- la disciplina inerente i rifiuti urbani e speciali: vengono modificate le categorie di rifiuti speciali riportate alle lettere a) e c) dell'art. 184, c. 3, d.lgs. 152/2006 per cui sono da considerarsi rifiuti speciali:
  - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, ad eccezione di quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che invece saranno rifiuti urbani;
- i divieti di miscelazione e incenerimento dei rifiuti differenziati;
- il nuovo Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (Recer) nell'ambito dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (il nuovo comma 17-bis dell'art. 208 introdotto dall'art. 4 dello schema di decreto in esame, prevede che l'autorizzazione unica necessaria per realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, dovrà essere comunicata a cura dell'amministrazione competente al suo rilascio al Recer (di cui all'art. 184-ter, c. 3-septies, TUA), interoperabile con il Catasto dei rifiuti (art. 189, TUA) e secondo gli standard concordati con ISPRA),
- il riutilizzo degli imballaggi;

- l'allegato D relativo alla classificazione dei rifiuti (il decreto in esame sostituisce l'allegato D della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, inserendo nuovamente, prima dell'elenco dei rifiuti e relativi capitoli, le definizioni di sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB e PCT, metalli di transizione ecc, annullando di fatto quanto previsto dal D.L. n. 77/2021).

Il testo dello Schema di decreto legislativo è stato notificato alla Commissione Europea.

Dalla data di notifica avvenuta il 27 settembre u.s., decorrono i tre mesi del periodo sospensivo entro i quali la Commissione Europea (CE), o altri Stati membri, possono esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo italiano. In questi tre mesi, lo Stato italiano non può dar ovviamente seguito al decreto. Decorso tale termine, se la CE non chiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.

Il testo integrale dello schema di decreto è consultabile al link di seguito:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=651>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEA  
LO SCHEMA DI DECRETO RENTRI**

Il 29 settembre è stato trasmesso alla Commissione Europea lo schema di regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), costituito dalla bozza del decreto ministeriale definito nel rispetto degli obiettivi della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare.

La Commissione europea, nonché gli altri Stati membri, avranno 90 giorni di tempo per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprimere un parere circostanziato allo Stato membro notificante. Decorso tale periodo, ove la Commissione o altri Stati membri non intervengano, il decreto potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica fermi restando i tempi tecnici per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore.

Il testo integrale dello schema di decreto è consultabile al link di seguito:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=656>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**BANDO ISI INAIL 2021****COMPLETATA LA PUBBLICAZIONE DELLA TABELLA TEMPORALE**

Come previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL ogni anno mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo e relativamente a taluni interventi, anche gli enti del terzo settore (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 5 DEL 04/02/2022 e CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 11 DEL 18/03/2022).

A tal proposito l'Istituto ha comunicato che, relativamente all'anno 2022 (bando ISI 2021), **la procedura di registrazione prenderà il via alle ore 10:00 del 27 ottobre p.v.**

Fino al 14 novembre 2022, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda ed acquisito il codice identificativo, potranno quindi accedere allo sportello informatico e preparare tutto per la fase successiva secondo le indicazioni dell'avviso pubblico Inail del 3 ottobre 2022.

Solo coloro che abbiano portato a termine correttamente la fase di registrazione potranno in seguito effettuare l'inoltro della domanda: in questo caso l'agenda fissa l'avvio delle operazioni al 16 novembre 2022, negli orari riportati all'interno del file "Tabella Temporale" pubblicato sul portale dell'Istituto al link di seguito:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2021.html>

**Dott. Federico Marangoni** 0544/280214 347/0972662 [marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)**Dott. ssa. Benedetta Ceccarelli** 0544/280216 338/6644525 [ceccarelli@confimiromagna.it](mailto:ceccarelli@confimiromagna.it)**Dott. Mauro Basurto** 0544/280212 335/372511 [basurto@confimiromagna.it](mailto:basurto@confimiromagna.it)

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPZIONI CESSIONI BONUS EDILIZI<br/>AGGIORNATI SOFTWARE E SPECIFICHE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

Sono state pubblicate il 12 ottobre 2022, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, «le versioni aggiornate dei software di compilazione e di controllo e delle specifiche tecniche per l'invio telematico delle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione delle detrazioni relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi, per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis», prevista dalla circolare n. 33 del 6 ottobre u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2022, pagg. da 23 a 27) e ulteriormente chiarificata dalla risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 - vedi articolo “**Comunicazione cessione bonus edilizi, indicazioni per la remissione in bonis**” della rivista dell'Amministrazione finanziaria “Fisco Oggi”, nella quale si legge anche quanto segue.

“Come ormai avviene da tempo, indipendentemente dal sistema operativo prescelto, per eseguire l'ultimo software basta selezionare l'apposito link per accedere alla funzionalità del server web che verifica l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.”

In rete, sempre il 12 ottobre 2022, nella specifica sezione dell'area tematica dedicata al Superbonus tre nuove **Faq** che chiariscono alcuni aspetti tecnici sulla compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

**INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI  
(ART. 22 D.L. 9/8/2022 N. 115): ISTRUZIONI APPLICATIVE INPS**

L'art. 22, comma 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/9/2022 n. 142 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022) - prevede: **“L'indennità di cui all'art. 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato art. 31 e di cui all'art. 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo”.**

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 7/10/2022 n. 111, ha:

- precisato che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), **i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità (pari a 200 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 24, 25 e 26 del 2022, N.d.R.) ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi** - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell'art. 1 della legge 30/12/2021 n. 234 (\*) **(quindi di importo inferiore o uguale a 2.692 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022, pp. 50 e 51, N.d.R.) - con copertura figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 – pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022, N.d.R.) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022 (pari a 200 euro, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 24, 35 e 26 del 2022, N.d.R.).**

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS devono sussistere dall'1 gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022), e possono essere sorti in data antecedente l'1 gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

**Il lavoratore, per gli effetti di cui al predetto art. 22, comma 1, secondo periodo, deve dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del d.l. n. 50/2022, di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1 gennaio 2022 - 18 maggio 2022, nonché, di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.**

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione di cui al citato art. 22, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Il citato art. 22 prevede che l'indennità sia **“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.**

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 22 in esame disciplina un'estensione della platea dei soggetti destinatari dell'indennità di cui all'art. 31, comma 1, del d.l. n. 50/2022, il cui successivo comma 4 così dispone: *“Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale”*.

Pertanto, **la compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità di cui all'art. 22 in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative che seguono.**

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità *una tantum*, l'INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per quanto ivi non disciplinato, si rinvia alla circolare 24/6/2022 n. 73 (pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022);

- fornito le «istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens» sotto riportate.

#### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONGUAGLIO DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM**

##### **Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il codice già in uso “L031”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “10/2022”;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

##### **Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 10;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore già in uso “35”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell'elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell'elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.

**Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022 nelle denunce Posagri delle competenze del mese di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum art. 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

**(\*) Art. 1, comma 121, legge n. 234/2021**

"In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

**RICORSI AL DIRETTORE E ISPETTORATO DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE A DECIDERE: CHIARIMENTI DELL'INL**

In merito alla individuazione dell'Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 16 (\*) del d.lgs. n. 124/2004 avverso atti di accertamento adottati "...dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria..." ex art. 13 (\*\*), comma 7, dello stesso decreto legislativo, segnatamente riguardo a fattispecie in cui gli accertamenti abbiano interessato un datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 2016 del 10 ottobre u.s., ha chiarito quanto segue.

Rispetto alla questione di cui si tratta, «occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinanzi al Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l'atto di accertamento da parte dell'organo ispettivo. Si ritiene dunque opportuno richiamare, confermandole, le istruzioni fornite con lett. circ. 29 dicembre 2016 (CONFIMI INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2017, N.d.R.) nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che "salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi **vanno inoltrati alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l'atto di accertamento da impugnare.**"

Giova peraltro ricordare come anche nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 era stato citato l'orientamento della Cassazione (v. da ultimo Cass. sent. n. 17466/2021, nonché n. 27202/2011) che indicava il luogo dell'accertamento quale criterio unificante per l'individuazione dell'ufficio ricevente "quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza".

Ciò premesso, depongono conclusivamente per l'attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell'Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l'organo che abbia adottato l'atto di accertamento, tenuto conto altresì delle seguenti ragioni:

- la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l'unitarietà delle valutazioni;
- l'esigenza di garantire, in un'ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest'ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall'art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall'incombente dell'individuazione, di volta in volta, dell'Ispettorato competente a decidere sul

gravame (recte sulla parte del ricorso correlata alle singole posizioni lavorative confluite nell'unico atto di accertamento).

Resta inteso che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l'organo accertatore, cui andrà comunicato l'esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti a emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.»

#### DECRETO LEGISLATIVO 23/4/2004 N. 124

##### (\*) **Art. 16. Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato**

1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

##### (\*\*) **Art. 13. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica**

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

- a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628](#).

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'[articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), si provvede da parte del personale

ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#);
- e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. *L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.*

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'[articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTRATTO DI RETE E IMPRESA DI RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO IN CODATORIALITÀ</b></p> <p><b>CHIARIMENTI DELL'INL</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In ordine alla possibilità «per un'impresa retista, individuata nell'ambito di un contratto di rete<sup>(\*)</sup> quale impresa referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità – ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 – di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2022 e n. 11/2018), con la nota 2015 del 10 ottobre u.s., l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti.

«Al riguardo, come confermato dalla competente Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 6595 del 6 ottobre 2022, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. n. 205/2021 ha individuato due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità.

Il **primo** è rappresentato dall'**impresa referente per le comunicazioni**, ossia un'impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell'ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.

Il **secondo** soggetto è l'**impresa retista alla quale**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, **sarà imputato, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto**. Tale impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2022, N.d.R.), ha la "responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l'inserimento del lavoratore nell'autoliquidazione annuale INAIL".

Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumeranno il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.

Dal punto di vista normativo si ritiene non vi siano ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.

Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un'assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l'onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.

Dal punto di vista tecnico va precisato che l'attuale modello UNIRETE prevede un'apposita sezione "1a codatori", nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito "flag", il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa referente per le comunicazioni **non sia anche co-datore**, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, **sia**

**anche co-datore**, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

Infine, va ulteriormente precisato che tra i soggetti che possono essere individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 205/2021 quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare **anche la c.d. rete soggetto**, risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria.»

(\*) Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 33/2009).

**SETTORE EDILIZIA****RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DELL'11,50 % ANCHE NEL 2022**

Il decreto interministeriale 5/9/2022, pubblicato il 12 ottobre u.s. nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato, anche per il 2022, la riduzione - prevista dall'art. 29, comma 2, del d.l. n. 244/1995 (convertito, con modificazioni, in legge n. 341/1995) - dell'11,50% sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che i datori di lavoro esercenti attività edile devono versare all'INPS e all'INAIL per gli operai con orario non inferiore a 40 ore settimanali. Per la sua fruizione, come in passato, occorre attendere le indicazioni operative INPS (lo scorso anno, per es., sono state diramate con la circolare 7/12/2021 n. 181, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021).